

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1469}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

Norme interpretative della legge 27 settembre 1963, n. 1315, sul miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale ed estensione della legge stessa ai titolari del sussidio di quiescenza di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407

Seduta del 15 giugno 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per dirimere perplessità e dubbi che sono sorti in sede di applicazione della legge 27 settembre 1963, n. 1315, e che non trovano giusto fondamento nella natura e nella portata delle norme che regolano i rapporti fra trattamenti ordinari e pensioni di guerra, è sembrato opportuno di precisare con l'articolo 1 dello schema proposto che l'integrazione temporanea prevista dall'articolo 1 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, è dovuta anche ai titolari di trattamento ordinario, sia normale che privilegiato, liquidato in sostituzione della pensione di guerra o con questa cumulabile, nonché ai titolari dell'assegno integratore previsto dagli articoli 49 e 57 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dall'articolo 29 della legge 3 aprile 1958, n. 460, dall'articolo 20 della legge 26 luglio 1961, n. 709, e dall'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 86.

Per effetto dell'interpretazione data all'articolo 6 della citata legge n. 1315, i graduati e militari di truppa titolari di pensione tabellare di I categoria con assegno di superinvalidità, sono venuti a trovarsi, contro la presumibile volontà del legislatore, in una condizione deteriore atteso che l'aumento del 45 per cento in detto articolo richiamato ha assorbito il particolare assegno integrativo, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74.

In considerazione di ciò, con l'articolo 2 del presente disegno di legge si chiarisce che l'aumento del 45 per cento non assorbe l'assegno integrativo previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni.

Infine, accogliendo una proposta avanzata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'integrazione temporanea del

30 per cento è stata estesa ai titolari del sussidio di quiescenza, di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni, con esclusione del cavovita previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 e successive modificazioni, ponendo il relativo onere a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Le norme degli articoli 1 e 2 hanno carattere di interpretazione autentica, onde non occorre prevedere alcuna copertura per la spesa a termine dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Nessun onere, poi, deriverà al bilancio dello Stato dalla disposizione dell'articolo 3 in quanto — come si è detto — la spesa relativa sarà a carico del Fondo nell'articolo medesimo indicato, che è in grado di provvedervi con i propri mezzi, giusta assicurazione data dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

L'integrazione temporanea prevista dall'articolo 1 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, deve intendersi dovuta anche ai titolari di trattamento ordinario, sia normale che privilegiato, liquidato in sostituzione della pensione di guerra o con questa cumulabile, nonché ai titolari dell'assegno integratore previsto dagli articoli 49 e 57 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dall'articolo 38 della legge 10 aprile 1954, n. 113, estesa agli ufficiali della Guardia di Finanza con la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, dall'articolo 30 della legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa ai sottufficiali della Guardia di Finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260, dall'articolo 29 della legge 3 aprile 1958, n. 460, dall'articolo 50 della legge 1° giugno 1961, n. 512, dall'articolo 20 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dall'articolo 19 della legge 3 agosto 1961, n. 833, dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1961, n. 1168, dall'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 86, dagli articoli 29 e 96 della legge 18 febbraio 1963, n. 173.

ART. 2.

L'articolo 6 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, deve intendersi nel senso che l'aumento del 45 per cento in esso richiamato non assorbe l'assegno integrativo previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni.

ART. 3.

L'integrazione temporanea, prevista dall'articolo 1 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, è estesa con la stessa decorrenza ai titolari del sussidio di quiescenza di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 e successive modificazioni, con esclusione del carovita previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e successive modificazioni.

Il relativo onere è a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

ART. 4.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della presente legge hanno valore di interpretazione autentica.